



COMUNE DI ORTUERI

Provincia di Nuoro

Via Cavallotti n.12 Tel. 0784/66223 Fax 0784/66406

e-mail: protocollo@comune.ortueri.nu.it

PEC: protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it

Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 265 del 11.11.2022

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2022 - (LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431, ART. 11).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la L. n. 431 del 9.12.1998 ed in particolare l'art. 11 che ha istituito, presso, il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi in oggetto e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo come integrato con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13.7.2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/19 del 22/09/2022;

RENDE NOTO

che ai sensi della Legge n. 431/1998, art. 11 e in esecuzione della propria determinazione n. 265 del 11.11.2022 è indetto il bando pubblico per la formazione di una graduatoria ai fini della concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2022, in attuazione delle direttive impartite dalla R.A.S. con deliberazione della Giunta Regionale n. 29/19 del 22.09.2022

ART. 1 – DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Possono presentare domanda i **titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Ortueri e occupate a titolo di abitazione principale e i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà pubblica site nel Comune di Ortueri e occupate a titolo di abitazione principale** - in possesso dei seguenti requisiti:

- A.** residenza anagrafica nel Comune di Ortueri e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo. La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un

regolare titolo di soggiorno e il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25/06/2008, n. 112 – Capo IV – art. 11, comma 2, convertito con Legge 6/08/2008, n. 133).

- B.** titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione delle categorie catastali: A/1, A/8 e A/9) o pubblica, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di Ortueri, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro o in regime di "cedolare secca". N.B. Il contratto di locazione non deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.
- C.** assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché permanere al momento dell'erogazione del contributo. In caso di interruzione della locazione, non sarà riconosciuto alcun contributo per il periodo successivo all'evento interruttivo.

Relativamente al canone di locazione si precisa quanto segue:

- 1)** il canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori;
- 2)** le ricevute di pagamento devono obbligatoriamente contenere i seguenti dati leggibili, pena l'esclusione dal contributo:
 - nome e cognome di chi effettua il pagamento;
 - nome e cognome di chi riceve il pagamento (proprietario locatore)
 - importo versato per il canone di locazione al netto degli oneri accessori, espresso in cifre ed in lettere;
 - indirizzo dell'immobile oggetto della locazione;
 - firma anch'essa leggibile del proprietario dell'immobile;
 - bonifici con data di esecuzione del medesimo;
 - imposta di bollo, se dovuta.

ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE

Fanno parte del nucleo familiare i **soggetti componenti la famiglia anagrafica** ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30.05.1989, salvo quanto stabilito nella normativa ISE-ISEE ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e alla relative disposizioni attuative, cioè quello composto dal solo richiedente o dal richiedente **e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.**

Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati:

- Il numero dei componenti il nucleo familiare,
- Eventuale presenza di persone ultra sessantacinquenni,
- Eventuale presenza di soggetti disabili.

ART. 3 – REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 13.07.2022:

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario ANNO 2022 del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 13.659,88**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;

- **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario ANNO 2022 del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€ 14.573,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 2.320,00**;

- **Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario ANNO 2022 del nucleo familiare uguale o inferiore ad **€ 35.000,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 2.320,00**;

Per l'ammissibilità alla fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM del 13/07/2022, i richiedenti devono presentare un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso ISEE corrente, o, in alternativa, mediante il confronto fra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

ART. 4 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Si precisa che l'entità dei contributi verrà determinata, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e di € 2.320,00 per la fascia B e la fascia Covid. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2022 e, comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta, e fino al 31 dicembre 2022 o comunque fino alla eventuale cessazione anticipata del contratto.

Il fondo trasferito dalla Regione Autonoma Sardegna al Comune di Ortueri verrà poi ripartito tra i beneficiari. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo (CA), al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile (CS) in relazione all'ISEE del beneficiario.

ESEMPIO DI CALCOLO DELL'AMMONTARE MASSIMO DI CONTRIBUTO

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

canone annuo effettivo = € 3.600,00

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile.

Quindi: 3.600,00 - 1.400,00 = € 2.200,00

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie

altrimenti è pari al valore calcolato.

ART. 5 – CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza. Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Reddito /pensione di cittadinanza

Come disposto all'art. 1, comma 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 13 luglio 2022 "i contributi concessi ai sensi del presente Decreto non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. Reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28.01.2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L n.26 del 28.03.2019 e s.m.i., come stabilito dall'art 1, comma 5, del decreto ministeriale del 12.08.2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto".

ART. 6 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

- a) Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza al contenuto del presente bando;
- b) Sarà formulata una graduatoria comunale **per i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata**, distinta in fascia A, in fascia B ed in fascia COVID, ogni richiedente ammesso sarà inserito nella fascia di appartenenza e una graduatoria comunale **per i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà pubblica**, distinta in fascia A, in fascia B ed in fascia COVID, ogni richiedente ammesso sarà inserito nella fascia di appartenenza;
- c) Il Comune successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande approva la graduatoria degli aventi diritto;
- d) La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio.
- e) Avverso la graduatoria è possibile proporre ricorso. Il ricorso deve pervenire al protocollo dell'Ente entro il termine perentorio di 8 gg dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio dell'Ente.

ART. 7 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Sardegna, previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in fase di presentazione dell'istanza. Qualora l'importo del finanziamento sia inferiore al fabbisogno documentato si osserverà il criterio della riduzione proporzionale dei contributi ammissibili di tutti i beneficiari inseriti nelle fasce A, B e fascia COVID.

ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande redatte in carta semplice e debitamente sottoscritte, devono essere compilate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune e devono essere presentate con una delle seguenti modalità:

- tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it;
- tramite e-mail all'indirizzo protocollo@comune.ortueri.nu.it;
- consegna a mano, presso l'ufficio protocollo del Comune di Ortueri. In tal caso i cittadini sono invitati a rispettare gli orari di accesso al pubblico.

ART. 9 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istanze, debitamente compilate e sottoscritte **devono pervenire all'ufficio Protocollo dell'Ente entro il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno venerdì 09 dicembre 2022** pena l'esclusione.

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE SOPRA INDICATO.

Le ricevute di pagamento mensile del canone di locazione riferite al periodo gennaio-dicembre 2022 dovranno essere presentate entro il 31.01.2023.

ART. 10 - MODALITÀ CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 74 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione e di norma preventivi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il Servizio effettuerà controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese e le situazioni di fatto accertate, in fase di controllo procederà d'ufficio alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per gli opportuni adempimenti di competenza, fatta salva la garanzia di partecipazione al procedimento.

ART. 11 - UFFICIO COMPETENTE

L'ufficio comunale competente è l'ufficio Servizi Sociali, via Cavallotti n.12 Ortueri (Nu).

Telefono 0784 66223

Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Rita Acca

ART. 12 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- Copia del contratto di locazione, munito degli estremi dell'avvenuta registrazione;
- Copia ISEE Anno 2022 del nucleo familiare;
- Copia del versamento dell'imposta di registro annuale o cedolare secca;
- Copia di un documento di identità e codice fiscale/ tessera sanitaria in corso di validità del richiedente.
- Dichiarazioni fiscali 2022/2021 (solo per la fascia COVID in mancanza dell'ISEE corrente)
- Regolare titolo di soggiorno (solo per gli extracomunitari)
- Altra documentazione ritenuta rilevante;

Ortueri, 11.11.2022

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Federica Rita Acca

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

F.to Dott.ssa Federica Loi